



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

## TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione D. M. Salute 19.06.2006  
e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012

Salerno, 05/01/2016

**Al Presidente della Regione Campania**  
*On.le Vincenzo De Luca*

**Al Commissario ad acta Sanità Campania**  
*dott. Joseph Polimeni*

**Al Presidente V Commissione "Sanità e Sic. Sociale"**  
Consiglio Regionale della Campania

**Al Capo Dipartimento della Salute**  
*sgr.dip.srn@regione.campania.it - fax 081/7969476*

**Al Direttore Generale Tutela Salute e Coord. SSR**  
*c.a. dott. M. Vasco - m.vasco@regione.campania.it*

e, p.c. Ai Direttori Generali / Commissari delle AA.SS.LL.

**Regione Campania - L O R O S E D I**

**Oggetto: Procedure di validazione atti ispettivi per i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (P.R.I. 2015-2018). Richiesta di riesame in autotutela art. 21 nonies L. n. 241/1990.**

L'UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia), riconosciuta quale unica organizzazione rappresentativa della categoria professionale dei Tecnici della Prevenzione ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 19.06.2006 e succ., con sede legale in Firenze, via G. Arcangeli 33, in persona del Presidente dott. Maurizio Di Giusto, espone quanto segue:

- 1) L'UNPISI è un'associazione che ha come scopi statuari quelli di rappresentare, tutelare e promuovere gli esercenti la professione di **Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, nonché proporre agli Organismi competenti, compresi quelli legislativi, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei servizi e delle attività caratterizzanti la professione;
- 2) Il profilo professionale in parola è stato individuato con **Decreto del Ministero della Salute n. 58/1997** ed il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio professionale di Tecnico della Prevenzione, è disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 270/2004 e relativo Decreto di attuazione DI del 19/2/2009 e prevede, in maniera esclusiva, specifico percorso Universitario di Laurea triennale con conseguente esame finale, durante il quale è prevista la dissertazione della tesi alla presenza di rappresentanti del Ministero della Salute, del MIUR e dell'Associazione professionale UNPISI, il cui superamento abilita all'esercizio professionale;
- 3) Il TPALL ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del DM n. 58/1997 svolge la sua attività professionale nel privato (soprattutto come consulente) e **nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. dove è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale, nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e di sanità pubblica e veterinaria**,

**riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria** per tutti gli atti che ne derivano e **in virtù dell'art. 21 Legge n. 833/1980** in relazione all'art. 27 DPR n. 616/1977 **gli è stata attribuita la facoltà di diffida** prevista dall'art. 9 DPR n. 520/1955 per gli ispettori del lavoro;

4) **La Legge n. 251/2000** all'art. 4 ribadisce i principi di responsabilità ed autonomia professionale delle professioni tecniche della Prevenzione definendo che *“Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con **autonomia tecnico-professionale** attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”*;

5) Il TPALL, alla luce delle norme citate, in diversi casi ricopre già da dieci anni il ruolo di Dirigente e/o Responsabile dei Servizi dei TPALL (in campania dirigenza e servizi TPALL ancora non attivati benchè presente L.R. n. 4/2001 e il Regolamento con D.P.G.R. n. 336/2003), di Direttore didattico, docente MED 50 e tutor nei corsi di laurea in Tecniche della Prevenzione attivati nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università, prosegue gli studi universitari conseguendo Laurea specialistica / magistrale in Scienze della Prevenzione, Master di I e II livello e Corsi di Perfezionamento specialistici, peraltro **è una professione sanitaria soggetta al regime obbligatorio della formazione continua ECM** di cui al DLgs n. 502/1992 e smi;

6) L'UNPISI ha appreso della pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione campania n. 74 del 7/12/2015, della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 617 del 2/12/2015 *“Piano Regionale Integrato 2015/2018 - artt. 41 e 42 del Reg. CE n. 882/2004”*, con la quale stabilisce procedure operative per l'espletamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti da parte del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. (medici, veterinari, tecnici della prevenzione, ecc.), precisamente alla **“SEZIONE 1.C.1. FOLLOW UP E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE NON CONFORMITÀ”**, viene previsto che il Tecnico della Prevenzione - pur essendo autorità competente quale delegato ex ante dall'ASL di appartenenza al pari di altro personale ispettivo, a differenza del personale medico e veterinario, in occasione dei controlli ufficiali effettuati in assenza di personale dirigente debba sottoporre il suo atto ispettivo a successiva validazione al responsabile dell'U.O. ove presta servizio o suo dirigente delegato (medico, veterinario, biologo, ecc. ecc.);

7) La richiamata procedura di validazione, in palese contrasto con l'autonomia professionale del TPALL, non è prevista peraltro da nessun regolamento comunitario (cfr. art. 54 Reg. CE n. 882/2004, Reg. CE n. 178/2002 e Reg. CE n. 852/2004), né da legislazione nazionale (cfr. Piano Nazionale Integrato dei controlli 2015-2018 approvato in Conferenza Stato Regioni con n. 177/CSR del 18/12/2014);

8) La procedura introdotta dai funzionari regionali per i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, cioè quello della **“validazione” di una prestazione tecnico-sanitaria propria di una professione sanitaria, quale quella del TPALL, non essendo tra l'altro un atto medico, di fatto concretizza un'indebita sottrazione di competenze proprie del profilo del Tecnico della Prevenzione** - in altre parole **condanna il professionista in parola ad un demansionamento continuo con conseguente mobbing / bossing** e vanifica il nuovo assetto professionale definito dal Legislatore statale con DMS n. 58/1997, Legge n. 42/1999, Legge n. 251/2000 e Legge n. 43/2006 anche quale professione intellettuale come contemplato nel codice civile agli artt. da 2229 a 2238. Inoltre, **appesantisce inutilmente il processo prestazionale allungandone i tempi della prescrizione diretta e quindi di risoluzione delle inadeguatezze non conformità (con potenziale possibilità di danno anziché beneficio), finanche ad ipotizzare potenziale rischio di falso ideologico non avendo il “validatore” preso parte al processo di accertamento;**

9) Il professionista in parola - già personale di Vigilanza ed Ispezione con il DPR n. 761/1979 e ancora prima come Vigile Sanitario pre riforma Legge n. 833/1980 - addetto ai diversi servizi di vigilanza e controllo nei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha un profilo professionale altamente specialistico ed in possesso di

competenze avanzate in materia di vigilanza ed ispezione come richiamato al punto 3), ed ancora si rammenta che il **DM n. 58/1997 all'art. 1** recita:

**“2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.**

**3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione:**

**a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;**

b) *vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;*

c) *vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;*

d) *vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;*

**e) *vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; ..... ecc. ecc.*”.**

In conclusione il TPALL, come si potrebbe facilmente rilevare dagli atti d'ufficio, da sempre nei servizi ispettivi delle AA.SS.LL. ha provveduto e provvede direttamente a effettuare prescrizioni, diffide, non conformità, sanzioni pecuniarie, sequestri sanitari e giudiziari, denunce all'A.G., sospensioni e chiusure attività, anche congiuntamente alle diverse forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria (NAS, NOE, Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Polizia di Stato, UTC, ecc.);

Tra l'altro nel caso di specie, proprio ai sensi e per gli effetti dei richiamati art. 7 punto 1 e art. 21 bis e quater della Legge n. 241/1990 - riportati sul modello fac-simile del verbale di ispezione regionale (MOD. 5 - Allegato 2) - si prevede correttamente che i provvedimenti adottati dal personale ispettivo hanno efficacia immediata in quanto cautelare e urgente, essendo susseguente ad ispezione e oltretutto nel contempo si ritengono assolvere all'obbligatoria comunicazione di avvio del procedimento, pena la nullità dell'atto.

**Per quanto sopra, per esigenze di giustizia sostanziale** (*rectius*: evitare l'ingenerarsi di situazioni d'incertezza tra gli utenti sull'esistenza o meno di competenze sanitarie in capo ai Tecnici della Prevenzione) **e sussistendo le ragioni di interesse pubblico,**

**si CHIEDE di intervenire con l'esercizio dell'autotutela, previsto dall'art. 21 nonies Legge n. 241/1990 e smi, affinché si interrompa l'evidente situazione di illegittimità creatasi nella parte in cui la delibera citata - alla sezione 1.C1** (cfr. pag. 100 DGRC n. 617 del 02/12/2015 - Allegato 1), **rivolgendosi al personale TPALL, recita:**

*“cui, in assenza di personale della dirigenza nel corso del controllo, si attribuiscono le funzioni di adozione dei provvedimenti amministrativi, senza la necessità di ulteriori atti formali per tale attribuzione; resta necessario in tali casi la successiva validazione dei provvedimenti amministrativi da parte del diretto Responsabile della struttura di appartenenza ovvero da altro dirigente da questi delegato.”*

Fiduciosi di un positivo accoglimento della presente, in assenza del quale saremo costretti ad adire alle vie legali dinanzi al TAR ed a dirimere il contenzioso contestualmente anche presso gli uffici competenti del Ministero della Salute, inviamo i migliori Saluti.

Resp. Ufficio Legale UNPISI  
dott. Antonio Fedele

Segret. Nazionale - Resp. UNPISI campania  
dott. Maurizio La Rocca

Il Presidente Nazionale  
dott. Maurizio Di Giusto

riferimento per comunicazioni:

[campania@unpisi.it](mailto:campania@unpisi.it)  
[unpisi@pec.it](mailto:unpisi@pec.it)